

DELIBERA N. 205/11/CSP

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO AVVIATO
NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' MEDITA PICCOLA S.C.A.R.L.
(EMITTENTE PER LA DIFFUSIONE SONORA IN AMBITO LOCALE
"RADIO DESIDERIO") PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 20,
COMMA 4, LEGGE 6 AGOSTO 1990, N. 223, IN RELAZIONE AL D.LGS 31
LUGLIO 2005, N. 177**

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 6 luglio 2011;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*" e, in particolare, l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 14," pubblicata nel supplemento ordinario n. 154/L alla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale del 31 luglio 1997 - n. 177;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 9 agosto 1990, n. 185 e, in particolare, la disposizione contenuta nell'art. 20, comma 4;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "Modifiche al sistema penale" pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n.329;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS, recante "Regolamento in materia di procedure sanzionatorie", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76, come modificata dalla delibera n. 173/07/CONS del 19 aprile 2007, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana del 25 maggio 2007, n. 120;

VISTA la delibera n. 401/10/CONS, recante "Disciplina dei tempi dei procedimenti", assunta dal Consiglio dell'Autorità in data 22 luglio 2010;

VISTA la legge 6 giugno 2008, n. 101 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 7 giugno 2008, n. 132;

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n.44, recante “Attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 marzo 2010, n. 73;

VISTO l’atto n. 17/11/DIC in data 10 marzo 2011, notificato in data 15 marzo 2011, è stata contestata alla società Medita piccola s.c.a.r.l., con sede in Campobasso, Via San Giovanni in Golfo snc, esercente l’emittente per la diffusione sonora in ambito locale a carattere comunitario “Radio Desiderio” la violazione dell’articolo 20, comma 4, della legge 6 agosto 1990, n. 223, per non aver istituito il registro cartaceo contenente le trascrizioni dei programmi, dichiarando di gestire le annotazioni in formato elettronico attraverso il programma denominato “ematic-easywave”;

PRESO ATTO che la Società non ha depositato scritti difensivi e non ha richiesto di essere convocata in audizione;

CONSIDERATO che in base al parere espresso dal Consiglio di Stato su ricorso straordinario al Capo dello Stato n. 03101/2010 del 21 ottobre 2010, l’obbligo da parte delle concessionarie radiotelevisive private in ambito locale di conservazione e aggiornamento del registro dei programmi è venuto meno a seguito dell’intervenuta abrogazione dell’articolo 20, comma 4 della legge 6 agosto 1990, n. 223, disposta dall’articolo 54, comma 1, lett.i), n.9, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n.177 (Testo unico della radiotelevisione);

RITENUTO, pertanto, non doversi dare ulteriore corso al procedimento avviato nei confronti della società Medita piccola s.c.a.r.l., con sede in Campobasso, Via San Giovanni in Golfo snc, esercente l’emittente per la diffusione sonora in ambito locale a carattere comunitario “Radio Desiderio”;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Antonio Martusciello, relatori ai sensi dell’articolo 29 del Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità;

DELIBERA

l'archiviazione degli atti.

Napoli, 6 luglio 2011

IL PRESIDENTE

Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE

Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE

Antonio Martusciello

per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Viola